

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO - Cons. Rel.
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (12666-99 R.G.) proposto da:

CAPUTO Giovambattista; GIRESI Giovanna; CAPUTO Elena, elettivamente domiciliati in Roma, via G. B. Vico n. 29, presso l'avv. Paolo Spada, difesi dall'avv. Santi Magazzù, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA, in persona dell'amministratore delegato, Lino Benassi, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 87, presso l'avv. Marino Serra, che lo difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro

Azienda Siciliana Trasporti in persona del presidente e legale rappresentante Dario Lo Bosco, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco De Vico n. 4, presso l'avv. Giuliana Galante, difeso dall'avv. Pietro Trotta, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

MALABOTTE Antonio; INGRASCIOTTA Francesco; SPINA Caterina, INGRASCIOTTA Lorenzo; INGRASCIOTTA Caterina; BAVARIA ASSICURAZIONI s.p.a.

- intimati -

nonché sul ricorso (14823-99 R.G.) proposto da:

BAVARIA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Ivano Cantarale, elettivamente domiciliato in Roma, via di Santa Costanza n. 7 presso l'avv. Maria Patrizia Cogliandro, difeso dall'avv. Maurizio Giaconia, giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -

contro

ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA, in persona dell'amministratore delegato, Lino Benassi, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 87, presso l'avv. Marino Serra, che lo difende giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonché contro

CAPUTO Giovambattista; GIRESI Giovanna; CAPUTO Elena; INGRASCIOTTA Francesco; SPINA Caterina; INGRASCIOTTA Lorenzo; INGRASCIOTTA Caterina; MALABOTTE Antonio; Azienda Siciliana Trasporti;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 385-98 del 27 febbraio 1998, deliberata il 6 marzo 1998 e pubblicata il 14 maggio 1998 (R.G. 1391-95).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;

Udito l'avv. S. Magazzù, per i ricorrenti principali; l'avv. P. Trotta per l'Azienda Siciliana Trasporti; l'avv. A. Seminaroti per l'ASSITALIA s.p.a. e l'avv. M. Giaconia per la BAVARIA Assicurazioni s.p.a.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.

Inizio documento

Fatto

Con atto 11 e 12 luglio 1989 CAPUTO Giovan Battista, GERESI Giovanna e CAPUTO Elena, rispettivamente, i primi, genitori, e la terza sorella di CAPUTO Fabrizio, deceduto, convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Marsala MALABOTTE Antonino, nonché l'Assitalia, Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. e l'Azienda Siciliana Trasporti.

Esponevano gli attori che in data 11 ottobre 1981 un autobus di proprietà della Azienda Siciliana Trasporti, condotto dal MALABOTTE e assicurato presso l'Assitalia s.p.a. era entrato in collisione con l'autovettura targata Tp 188436 condotta dal proprietario INGRASCIOTTA Filippo e assicurata per la responsabilità civile presso la Bavaria Assicurazioni s.p.a. cagionando la morte sia di INGRASCIOTTA Filippo, sia del trasportato CAPUTO Fabrizio.

Il procedimento penale instauratosi a seguito di tali fatti, proseguivano gli attori, si era concluso con sentenza del tribunale di Marsala 13 gennaio 1987, confermata dalla corte di appello di Palermo con sentenza 21 dicembre 1987, divenuta irrevocabile il 12 luglio 1988, che aveva ritenuto la responsabilità del MALABOTTE in concorso di colpa con il defunto INGRASCIOTTA Filippo nella misura del 50% e con la condanna del predetto MALABOTTE e dei responsabili civili Azienda Siciliana Trasporti e Assitalia s.p.a. al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile CAPUTO Giovan Battista e con la concessione di una provvisionale.

Esponevano ancora gli attori che nelle more del giudizio penale e in esecuzione della provvisionale disposta in quello l'ASSITALIA aveva provveduto al pagamento della somma di lire 50 milioni, pari al massimale previsto nella polizza di assicurazione, accettata da essi concludenti a titolo di acconto nella liquidazione definitiva del danno.

Riferito, ancora, che l'ASSITALIA aveva rifiutato una soluzione transattiva della controversia mediante il pagamento, da parte sua della somma di lire trecento milioni, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti, quantificati in lire 700 milioni oltre al risarcimento delle spese sostenute nel giudizio penale, pari a lire 5 milioni oltre interessi sino al soddisfo.

Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa pretesa, contestando l'ammontare dei danni reclamati, negando la sussistenza di danni patrimoniali attesa la qualità di studente della vittima e tenuto conto delle professioni dei genitori dello stesso (funzionario di banca il padre, insegnante la madre) e rilevando che la somma già corrisposta doveva ritenersi congrua per il risarcimento dei danni morali.

Il MALABOTTE, ancora, per suo conto, faceva presente, da una parte, che le somme già corrisposte agli attori erano sufficienti a compensare i danni patiti dall'altra, che nell'eventualità tali danni fossero risultati di entità maggiore degli stessi doveva rispondere esclusivamente l'Azienda Siciliana Trasporti, avendo omesso di assicurare l'autocorriera in modo adeguato alle dimensioni dalla stessa.

L'Azienda Siciliana Trasporti, da parte sua, rilevata la congruità dell'indennizzo corrisposto in relazione ai danni morali, ritenuti i soli risarcibili, chiedeva che qualora per effetto della rivalutazione monetaria verificasi tra il 1981 e il momento del pagamento fosse stata liquidata una somma superiore a lire 50 milioni venisse dichiarato il diritto di essa concludente ad essere garantita dall'ASSITALIA, unica responsabilità nel ritardo della liquidazione del massimale, attraverso il rimborso dei relativi oneri.

L'Azienda Siciliana Trasporti chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in garanzia INGRASCIOTTA Francesco, SPINA Caterina, INGRASCIOTTA Lorenzo e INGRASCIOTTA Antonella, eredi di INGRASCIOTTA Filippo e la Bavaria Assicurazioni s.p.a. (società assicuratrice della vettura sulla quale era trasportato il CAPUTO ed il cui conducente era stato ritenuto responsabile al 50% del verificarsi del sinistro) per essere garantita dai medesimi.

L'ASSITALIA s.p.a., per suo conto, negata la sussistenza di danni patrimoniali e ritenuta l'idoneità della somma già versata a risarcire i danni patiti dagli attori, negava che - comunque - potesse ravvisarsi, a suo carico una ipotesi di mala gestio, atteso che inizialmente essa disponeva esclusivamente della descrizione del sinistro contenuta nella denuncia presentata dal proprio assicurato e che lo stesso giudice penale, al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente aveva fatto ricorso a una perizia.

Anche l'ASSITALIA s.p.a. chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in garanzia gli eredi di INGRASCIOTTA Filippo nonché la BAVARIA s.p.a., per essere rimborsata dai medesimi della maggior somma già corrisposta agli attori, nel caso in cui i danni fossero stati liquidati in misura inferiore a lire 100 milioni.

Autorizzata e disposta la chiamata in giudizio dei predetti terzi gli attori dichiaravano di estendere le domande originariamente proposte nei confronti dei convenuti anche alla BAVARIA s.p.a., mentre il MALABOTTE manifestava la propria intenzione di estendere le proprie domande e eccezioni sia nei riguardi della BAVARIA che degli eredi di INGRASCIOTTA Filippo.

Questi ultimi, eccepita la mala gestio della ASSITALIA che solo in data 7 novembre 1985, cioè a distanza di quattro anni dall'incidentale aveva iniziato le trattative per la risoluzione della controversia con una offerta di lire 12.500.000, affermavano che ogni eventuale onere economico eccedente il massimale poteva senz'altro essere posto a carico della medesima ASSITALIA.

Gli stessi comunque, in via riconvenzionale, chiedevano che il MALABOTTE, l'Azienda Siciliana Trasporti e l'ASSITALIA fossero condannati al risarcimento dei danni morali e patrimoniali sofferti da essi concludenti a seguito della morte del loro congiunto e da liquidare in lire 750 milioni.

La BAVARIA s.p.a., per suo conto, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dai chiamanti, essendo intercorso un tempo superiore a due anni tra la data in cui la sentenza penale era divenuta irrevocabile (12 luglio 1988) e quella della notificazione degli atti di citazione per chiamata in causa e in garanzia (rispettivamente il 6 dicembre 1990 e il 27 dicembre 1990).

In considerazione della inopponibilità della sentenza penale nei suoi confronti e nei riguardi degli eredi di INGRASCIOTTA Filippo, che non avevano partecipato al giudizio penale, osservava la BAVARIA s.p.a. che la responsabilità, in ordine alla causazione dell'incidente doveva essere accertata autonomamente in sede civile, con affermazione della colpa esclusiva del MALABOTTE.

Eccepita la eccessiva entità delle somme richieste la BAVARIA s.p.a. osserva che comunque, anche in ipotesi di eventuale condanna, essa poteva essere tenuta al pagamento della sola somma di lire 20 milioni, pari al massimale della polizza.

Svoltasi la istruttoria del caso, e acquisita copia dell'atto di quietanza rilasciato dagli eredi di INGRASCIOTTA Filippo all'ASSITALIA s.p.a. con il quale i medesimi accettavano, a titolo transattivo, la somma di lire 15 milioni il tribunale, con sentenza 18 luglio 1994 così provvedeva:

- condanna il solido MALABOTTE Antonio, la Azienda Siciliana Trasporti e l'ASSITALIA s.p.a. a corrispondere in favore degli Attori CAPUTO Giovan Battista, GIRESI Giovanna e CAPUTO Elena la somma di lire 80.967.355 oltre gli interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;

- dichiara improponibile la domanda avanzata dagli attori nei confronti della BAVARIA Assicurazioni s.p.a.;

- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai chiamati INGRASCIOTTA Francesco, SPINA Caterina, INGRASCIOTTA Lorenzo e INGRASCIOTTA Antonella nei confronti degli attori;

- rigetta l'azione di regresso proposta dai chiamati in garanzia Azienda Siciliana Trasporti e ASSITALIA s.p.a. nei confronti dei chiamati in garanzia INGRASCIOTTA Francesco, SPINA Caterina, INGRASCIOTTA Lorenzo, INGRASCIOTTA Antonella e BAVARIA s.p.a.

Gravata tale pronuncia in via principale dall'ASSITALIA Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. e in via incidentale da CAPUTO Giovan Battista, GIRESI Giovanna e CAPUTO

Elena, nonché da MALABOTTE Antonio, dalla Azienda Siciliana Trasporti, dalla BAVARIA Assicurazioni s.p.a. e da INGRASCIOTTA Francesco, SPINA Caterina e INGRASCIOTTA Lorenzo e INGRASCIOTTA Caterina la corte di appello di Palermo con sentenza 27 febbraio 1998, deliberata il 6 marzo 1998 e pubblicata il 14 maggio 1998 così provvedeva:

- determina l'importo complessivo rivalutato, posto in solido a carico di MALABOTTE Antonio, della Azienda Siciliana Trasporti e della ASSITALIA s.p.a., dovuta in favore di CAPUTO Giovan Battista, GIRESI Giovanna e CAPUTO Elena, in complessive lire 90.840.000, di cui lire 36.336.000 cadauno a favore di CAPUTO Giovan Battista e GIRESI Giovanna e lire 18.168.000 in favore di CAPUTO Elena oltre interessi come in motivazione;
- in accoglimento della domanda di regresso proposta dalla ASSITALIA s.p.a. e dalla Azienda Siciliana Trasporti condanna INGRASCIOTTA Francesco; SPINA Caterina, INGRASCIOTTA Lorenzo e INGRASCIOTTA Caterina a corrispondere a favore dei primi il 50% dell'importo risarcitorio che questi sono obbligati a corrispondere a CAPUTO Giovan Battista, GIRESI Giovanna e CAPUTO Elena;
- in accoglimento della domanda di garanzia formulata da INGRASCIOTTA Francesco; SPINA Caterina, INGRASCIOTTA Lorenzo e INGRASCIOTTA Caterina condanna la BAVARIA s.p.a. a tenerli indenni di quanto essi dovranno corrispondere ai coobbligati solidali per sorte, interessi e spese del giudizio.

Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, con atto 14 giugno 1999 e date successive CAPUTO Giovanni Battista, GIRESI Giovanna e CAPUTO Elena, affidato a 4 motivi.

Resistono con controricorso l'Azienda Siciliana Trasporti, nonché l'ASSITALIA Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. nonché la BAVARIA Assicurazioni che, con atto 14 luglio 1999 ha proposto, altresì, ricorso incidentale, affidato a 6 motivi.

L'ASSITALIA Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. resiste con controricorso al ricorso incidentale della BAVARIA Assicurazioni s.p.a.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede INGRASCIOTTA Francesco; SPINA Caterina, INGRASCIOTTA Lorenzo e INGRASCIOTTA Caterina.

L'Azienda Siciliana Trasporti ha presentato memoria.

Inizio documento

Diritto

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. Con il primo motivo i ricorrenti principali, censurando la pronunzia gravata nella parte in cui la stessa ha liquidato, in favore degli attuali ricorrenti, a titolo di danno morale per la perdita, rispettivamente, del figlio e del fratello, la somma di lire 60 milioni in favore di ciascun genitore e di lire 30 milioni in favore della sorella, denunziano "omesso esame di punto decisivo della controversia carenza e contraddittorietà di motivazione.

Violazione e falsa applicazione di legge artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2043, 254, 2056, 2059, 1223, 1226 c.c. "

Si afferma, al riguardo, infatti, che la corte territoriale, nel quantificare i danni in questione ha genericamente fatto riferimento "ai criteri generali adottati da questa corte" senza offrire alcuna spiegazione in ordine alla asserita equità delle somme liquidate dal tribunale.

"In buona sostanza - concludono i ricorrenti - attraverso la lettura della sentenza e della motivazione sul punto non è dato intendere l'iter logico attraverso il quale la corte è pervenuta alla apodittica affermazione della congruità e della conseguente equità dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, considerata altresì, che nessuna contezza viene data in ordine ai criteri o parametri adottati".

3. La deduzione è, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondata.
3. 1. Quanto, in primis, alla denunciata violazione - sotto il profilo di cui all'art. 360

n. 3 c.p.c. - degli artt. 2043, 2054, 2056, 2059, 1223, 1226 c.c. si osserva che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 2043, 2054, 2056, 2059, 1223, 1226 c.c) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.

In realtà parte ricorrente principale, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art.

360 n. 3 c.p.c.

3. 2. Parimenti inammissibile - sotto più profili - appare la censura in esame, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui denuncia che i giudici a quibus abbiano affermato di avere proceduto alla liquidazione del danno morale "anche in considerazione dei criteri generali adottati da questa corte", omettendo, peraltro, quali fossero tali "criteri generali".

3. 2. 1. Come assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente e senza alcuna motivazione prescinde la difesa dei ricorrenti, in tema di danno da fatto illecito, per la liquidazione equitativa del danno morale il giudice non è tenuto ad adottare il sistema (della frazione) del valore di punto di cui alle tabelle elaborate per la liquidazione del danno alla salute, ben potendo basarsi su criteri correlati esclusivamente alle particolarità del caso concreto (Cass.

24 gennaio 2000 n. 748).

Pacifico, pertanto, che la liquidazione equitativa del "danno morale" deve essere compiuta di volta in volta in considerazione delle obiettive circostanze del caso concreto, totalmente prescindendo da quelli che sono "i criteri generali" adottati da quell'ufficio giudiziario (o da altri) è palese che l'affermazione sopra riferita, contenuta nella sentenza gravata (e secondo cui la quantificazione del danno morale operata dai primi giudici appare equa "anche in considerazione dei criteri generali adottati da questa corte") è una tipica affermazione ad abundantiam, come tale non suscettibile di censura in sede di impugnazione.

Deve, al riguardo, infatti, ribadirsi - in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che un'affermazione contenuta ad abundantiam nella motivazione della sentenza, ma che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto d'impugnazione, per difetto d'interesse (Cass. 10 giugno 1999 n. 5714), atteso che tali affermazioni non sono suscettibili di arrecare nocimento alla parte (Cass. 11 dicembre 1999 n. 13898; Cass. 8 ottobre 1998 n. 9973; Cass., sez. un., 14 marzo 1990 n. 2078).

3. 2. 2. Anche a prescindere da quanto precede non può tacersi che ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a

sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronuncia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.

Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (in tale senso, ad esempio, Cass. 12 settembre 2000 n. 12040, specie in motivazione).

Pacifico quanto precede si osserva che i giudici del merito hanno posto, a fondamento della statuizione con la quale hanno rigettato il motivo di appello relativo al quantum dei danni morali liquidati agli attuali ricorrenti principali due, autonome, rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, ex se, a sorreggere il proprio dictum.

Da un lato, in particolare, quei giudici hanno puntualmente, e analiticamente, indicato tutte le concrete circostanze da loro tenute presenti al fine di adeguare l'indennizzo al caso concreto e di tenerlo così il più possibile rispondente a criteri di equità (vincolo di parentela tra genitori e figlio deceduto; particolare drammaticità dell'evento luttuoso; circostanza che il figlio convivesse ancora con i genitori nonché con la sorella di cui era l'unico germano) dall'altro, fatto riferimento ai "criteri generali adottati da questa corte..".

Pacifico quanto precede e non controverso che parte ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla prima delle riferite rationes decidendi, è di palmare evidenza che la censura in esame (diretta contro una sola delle indicate rationes decidendi) è inammissibile anche sotto tale profilo.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciando "omesso esame di punto decisivo della controversia, carenza e contraddittorietà di motivazione. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 2043, 2054, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c.)", censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha escluso il diritto dei coniugi CAPUTO e GIRESI alla liquidazione del danno patrimoniale per la perdita del figlio costituito, da un lato, dalle spese di mantenimento, crescita, istruzione e educazione del minore, dall'altro, da quelle costituite dal venire meno dell'apporto economico che, con ragionevole prevedibilità, sarebbe loro pervenuto nel prosieguo di vita del figlio.

5. Al pari del precedente il motivo per alcuni versi è inammissibile, per altri manifestamente infondato.

5. 1. Quanto, in particolare, alla lamentata violazione, da parte dei giudici del merito, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., di molteplici articoli del codice civile ("artt. 2043, 2054, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c.") valgono le considerazioni già espresse sopra, allorché si è ritenuta inammissibilità di analoga, generica e apodittica censura, formulata con il primo motivo.

A dimostrazione della inammissibilità, per genericità, della censura in esame sotto il profilo in esame, inoltre non può tacersi che i giudici del merito, nel rigettare la domanda del CAPUTO e della GIRESI, volta al risarcimento dei danni patrimoniali per la perdita del figlio, hanno, espressamente, fatto riferimento a una giurisprudenza, di questa Corte costante nell'interpretare le disposizioni sopra richiamate proprio nel senso ora fatto proprio dai giudici a quibus.

È palese, pertanto, che parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di cui al precetto di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c. - non poteva, come ha fatto, limitarsi ad invocare la violazione da parte dei giudici del merito delle disposizioni normative sopra richiamate e, contemporaneamente, astenersi dall'indicare le ragioni del proprio dissenso, rispetto a quella giurisprudenza ricordata dai giudici del merito (e in

applicazione della quale è stata dimostrata l'infondatezza della domanda Ora in esame).

5. 2. Deve escludersi, contemporaneamente, che nella specie i giudici del merito abbiano omesso l'esame di un punto decisivo della controversia, o che, ancora, siano incorsi in omessa o contraddittoria motivazione.

Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi.

Lo stesso, per contro, non può essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori.

Tale ricostruzione rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, attiene al convincimento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 4 giugno 2001, n. 7476).

Quanto, poi, al vizio di contraddittoria motivazione, questo presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 4 giugno 2001 n. 7476).

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. contemporaneamente, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 22 maggio 2001 n. 6975. Analogamente, Cass. 29 marzo 2001 n. 4667) Applicando i riferiti principi è palese che la censura in esame esula dallo schema normativo sopra riferito.

Non solo infatti, la stessa omette di indicare quali siano le espressioni, contenute in sentenza, tra loro "contraddittorie" e tali, pertanto da non consentire di comprendere la ratio decidendi della pronunzia gravata, ma deduce circostanze, a giudizio dei ricorrenti non tenute presenti palesemente irrilevanti al fine del decidere, atteso che non sono idonee a costituire un pregiudizio "patrimoniale" risarcibile.

Non solo così operando, si sollecita - contra legem e, cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità - una nuova valutazione delle circostanze di fatto, diversa da quella compiuta dal giudice del merito, preclusa in questa sede, ma si omette, totalmente, di sindacare la vera ratio decidendi della sentenza gravata nella parte de qua (e, in particolare, la circostanza - al momento coperta da giudicato per difetto di impugnazione - che tenuta presente la stabile situazione economica dei genitori del defunto, funzionario di banca il padre, insegnante la madre, costoro non hanno subito danni economici per il decesso del figlio, anche sotto il profilo della aspettativa di un futuro sostegno economico nella loro età avanzata).

5. 3. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 30 Cost. - da cui prescinde totalmente la difesa degli attuali ricorrenti principali - "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli...".

L'art. 147 c.c., ancora, prevede che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

Tali "doveri" derivano ex lege per effetto del rapporto di filiazione e non danno vita - come seppure per implicito ipotizzano i ricorrenti - a un rapporto sinallagmatico, tra i genitori e la prole.

Ne deriva, pertanto, da un lato, che non esiste un "diritto" di credito dei genitori, verso il figlio, in conseguenza degli esborsi fatti per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo, dall'altro, che ove il figlio venga a morte per fatto di un terzo, nulla possono pretendere i genitori contro detto terzo per gli "esborsi" fatti al

detto titolo negli anni trascorsi.

5. 4. Quanto ancora alle "notorie forme di assistenza" "indirette", che il figlio maggiorenne presta ai propri genitori a prescindere dalle condizioni economiche dei genitori e costituite dall'intervento per risolvere problematiche presso uffici pubblici, nonché dal ritiro di somme e pensioni in banca e uffici postali e, ancora, dall'accompagnamento dei genitori per controlli medico o diagnostici, si è, palesemente, al di fuori di qualsiasi pregiudizio di carattere patrimoniale, come tale risarcibile.

6. Con il terzo motivo, denunciando ancora una volta "omesso esame di punto decisivo della controversia, carenza e contraddittoria di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, artt. 360 nn.

3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2043, 2054, 20654, 2059,, 1223 e 1226 c.c." i ricorrenti censurano la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha "con sommaria insufficiente e carente motivazione, ha ritenuto di respingere l'appello incidentale degli odierni ricorrenti, in ordine alla richiesta di liquidazione di danno biologico, richiesto jure proprio dai coniugi CAPUTO, confermando sul punto la statuizione del tribunale in ordine alla denegata esistenza di rapporto eziologico tra patologia e decesso del congiunto".

7. La censura è inammissibile.

7. 1. In primis, e in via assorbente, si osserva che non esiste alcuna correlazione tra la intitolazione del motivo e quanto esposto nella parte motiva di questo.

Mentre, infatti, nella intitolazione del motivo si lamenta, ancora una volta, da un lato, la violazione o la falsa applicazione di numerose norme del vigente codice civile (sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.), e, dall'altro, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (sotto il diverso profilo di cui all'art.

360 n. 5 c.p.c.), nella parte espositiva del motivo non vengono indicate nè quali affermazioni dei giudici del merito si pongano in contrasto con l'interpretazione che delle ricordate norme dalla dottrina più autorevole o la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, quale "organo supremo della giustizia" cui è demandata ex lege "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge" (cfr. art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), nè, ancora, quali siano i vizi della motivazione rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. e di cui sopra.

7. 2. Avendo ritenuto, in linea di fatto, i giudici del merito che "nella specie manca qualsiasi elemento di prova dal quale possa rilevarsi la sussistenza di uno stato di malattia degli appellanti, conseguente al decesso [del figlio] e pertanto, non appare neppure meritevole di accoglimento la richiesta di espletamento di consulenza tecnica il cui risultato si appalesa fin adesso negativo", i ricorrenti denunciano che erroneamente i giudici del merito non hanno dato ingresso alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio.

Al pari dei precedenti, l'assunto è manifestamente infondato.

Come osservato sopra, stante la struttura del giudizio di cassazione, è precluso prospettare - in questo - censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante il coordinamento dei vari elementi probatori.

Certo quanto sopra, ritenuto che non contrasta in alcun modo con i criteri logici il convincimento manifestato nella specie del giudice di merito allorché ha escluso qualsiasi rapporto eziologico tra la morte di CAPUTO Fabrizio e le patologie lamentate a distanza di circa sei anni dai suoi genitori (stati patogeni che sul piano probabilistico è da escludere possano avere trovato causa, sia pure indiretta o come fattore aggravante nel trauma psicologico subito, trattandosi di malattie diffuse in soggetti in età avanzata, tumori, malattie cardiovascolari, affezioni delle vie respiratorie e insufficienze circolatorie) è palese che neppure tale motivo può trovare accoglimento.

Con lo stesso, infatti, contra legem e in violazione di quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità si sollecita una nuova valutazione, da parte di questa Corte regolatrice, delle risultanze di causa, nuova valutazione preclusa a questa Corte. Nè infine è sindacabile in questa sede il rifiuto, opposto dai giudici del merito, a dare ingresso alla richiesta consulenza tecnica atteso che la motivazione adottata al riguardo pare più che adeguata e congrua.

Specie considerato che nella specie i richiesti accertamenti avevano natura

tendenzialmente esplorativa, in quanto diretti a verificare se, per ipotesi, l'assunto invocato poteva trovare giustificazione in termini scientifici.

8. Con il quarto, e ultimo motivo, i ricorrenti principali, denunziano - infine - "carenza e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia [e-o] violazione falsa applicazione di legge, artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1282, 2056, 1223, 1224 e 1226 c.c.".

Con la censura in esame i ricorrenti denunziano, in particolare, la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che gli interessi legali [sugli importi liquidati a titolo di danni] non andassero riconosciuti sull'intera somma rivalutata e con decorrenza dal fatto dannoso.

In realtà, si osserva, qualsiasi investimento a fine anno consente di riportare a capitale l'importo della remunerazione del capitale medesimo, provocando quindi in favore del percettore dell'investimento un interesse composto, che nel corso degli anni è certamente di gran lunga superiore a un tasso medio di remunerazione e proprio in considerazione di ciò il criterio più corretto e più congruo è quello dell'applicazione, anno per anno, del saggio legale di interessi sulla somma ritualmente rivalutata, al più senza ulteriore capitalizzazione annuale.

9. Al pari dei precedenti il motivo è, per un verso (sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c.) manifestamente infondato, per altro (per quanto attiene alla denunciata violazione dell'art.

360 n. 5 c.p.c.), inammissibile.

9. 1. Quanto al primo profilo, come ricordato nella sentenza gravata - e ammesso anche dalla difesa dei ricorrenti - costituisce attualmente diritto vivente, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il principio, cui hanno fatto riferimento anche i giudici di secondo grado ed enunciato da Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712 (nonché dalla pacifica giurisprudenza successiva).

In forza di questo, in particolare, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.

Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso: in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.

Pacifico quanto precede è palese che seppure è precluso al giudice di merito attribuire - come invece aveva fatto nella specie il giudice di primo grado - gli interessi nella misura legale sulla somma rivalutata, con decorrenza dalla data del fatto illecito (come anche escludere in radice, senza alcuna motivazione, il diritto a tale voce di risarcimento), rientra pur sempre nel potere discrezionale del giudice attribuire, alternativamente, gli interessi in questione o "con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria", ovvero "in base ad un indice medio". Avendo, nel caso concreto, i giudici di secondo grado fatto ricorso a questo secondo, alternativo ed equitativo, criterio di liquidazione del danno in questione è palese che la dedotta violazione di norme di legge non sussiste.

9. 2. Quanto all'ulteriore, concorrente, profilo di doglianza ("carenza e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia"), come sopra già si è evidenziato, il ricorso per cassazione con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. deve - a pena di inammissibilità - contenere, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 366 n. 4

dello stesso codice, la precisa indicazione o delle lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune o ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, cioè, in altri termini, l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti usati e l'insanabile contrasto degli stessi (recentemente, sul punto, ad esempio, Cass. 20 febbraio 2002 n. 2442, specie in motivazione).

Pacifico quanto sopra si osserva, in limine, che ancorché in ricorso si affermi che la motivazione della sentenza gravata è "contraddittoria" i ricorrenti hanno omesso di indicare, nella parte espositiva della censura, quali siano le affermazioni, contenute nella sentenza gravata, tra loro "contraddittorie", e tali, quindi, da non consentire di accertare quale sia la ratio decidendi posta da quei giudici a fondamento della conclusione adottata.

Contemporaneamente - quanto alla presunta "carenza" di motivazione - si osserva che i giudici a quibus hanno più che ampiamente [e logicamente] motivato la propria decisione sul punto.

Si precisa, al riguardo, infatti, nella sentenza gravata: "nella specie ritiene la Corte, per la determinazione dell'interesse da corrispondere sulla somma medesima [spettante a titolo di danni agli appellati, appellanti incidentali CAPUTO] di presumere che la stessa, stante il suo ammontare sarebbe stata capitalizzata o, comunque, investita in beni durevoli e di dovere tenere pure conto che i danneggiati non sono imprenditori commerciali (soggetti che notoriamente utilizzano il denaro per fini commerciali e quindi non elevato tasso di rendimento) ma dei normali consumatori o risparmiatori".

È di palmare evidenza, pertanto, da un lato, che la carenza di motivazione non sussiste, dall'altro, che avendo omesso i ricorrenti di censurare, in qualche modo, le ricordate affermazioni, le stesse devono ritenersi - al momento - coperte da giudicato.

Inammissibilmente, quindi, i ricorrenti oppongono alle dette considerazioni in fatto [quanto alla qualità dei creditori e al modo con cui gli stessi avrebbero impiegato la somma loro spettante a titolo di danni ove tempestivamente nella loro disponibilità] altre considerazioni pure in fatto senza avere, prima, dimostrato (o, almeno, dedotto) l'esistenza di errori logici o giuridici compiuti dai giudici del merito, al riguardo.

10. Per quanto, ancora, riguarda la posizione della BAVARIA si osserva che la sentenza in questa sede gravata, ha dichiarato improponibile la domanda di regresso proposta dalla ASSICURAZIONI DI ITALIA nonché dalla Azienda Siciliana Trasporti nei confronti della BAVARIA s.p.a. "per carenza di legittimazione passiva di quest'ultima società".

La ricordata pronuncia è pervenuta a una tale conclusione sul rilievo che l'azione di regresso è preclusa nei confronti dell'assicuratore del coobbligato solidale, poiché non vi è alcun vincolo di solidarietà passiva, tra l'assicuratore e i responsabili del fatto illecito, atteso che anche nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile il vincolo che lega l'assicurato con l'assicuratore è un rapporto di solidarietà atipica poiché opera soltanto nei confronti del danneggiato.

Preso atto di quanto sopra, e, in particolare l'esclusione della legittimazione passiva della BAVARIA quanto alle azioni di regresso proposte contro la stessa dalla Azienda Siciliana Trasporti e dall'ASSITALIA, ancora, la sentenza in questa sede gravata ha ritenuto "assorbiti" "il primo, terzo e quinto motivo dell'appello ... proposto dalla BAVARIA e concernenti l'intervenuta prescrizione del diritto di regresso della Azienda Siciliana Trasporti e dell'ASSITALIA per il decorso del termine previsto dall'art. 2947 comma 3 c.c."

11. Tale statuizione è censurata dalla BAVARIA con il terzo motivo del suo ricorso incidentale, che per motivi di ordine logico deve esaminarsi con precedenza, rispetto agli altri.

Lamentando, in particolare, "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli art. 2055, comma 2, e 2947, comma 3, c.c.)", la BAVARIA evidenzia che la Corte di appello ha errato nel rigettare, ritenendolo assorbito dalla esclusione della legittimazione passiva della BAVARIA in

ordine all'azione di regresso esercitata nei propri confronti dall'ASSITALIA, l'eccezione di prescrizione del diritto di regresso per decorso del termine di cui all'art. 2947, comma 3 c.c.

Non può essere revocato in dubbio, osserva la ricorrente incidentale, che tra la data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il giudizio penale (12 luglio 1988) e quelle della notificazione degli atti di citazione per chiamata in garanzia (6 e 27 dicembre 1990) è intercorso un lasso di tempo superiore ai due anni stabiliti dalla ricordata norma.

Erroneamente - prosegue ancora la ricorrente - i giudici hanno affermato la carenza di legittimazione della BAVARIA in ordine all'azione di regresso esercitata nei suoi confronti dall'ASSITALIA e dall'Azienda Siciliana Trasporti, dall'altro canto hanno ritenuto ammissibile la medesima azione esercitata nei confronti degli eredi INGRASCIOTTA con la conseguenza che, avendo condannato questi ultimi a corrispondere all'ASSITALIA e all'Azienda Siciliana Trasporti il 50% dell'importo eventualmente pagato agli eredi CAPUTO, in accoglimento dell'azione di garanzia proposta, la BAVARIA è stata condannata a tenerli indenni in ordine a tale eventuale esborso".

"In buona sostanza, attraverso il richiamato percorso frutto di una alchimia giuridica, assolutamente illegittima e illogica, ancorché priva di congrua motivazione - i giudici dell'appello hanno sostanzialmente superato l'improponibilità dell'azione di regresso".

12. La censura è, per più versi, inammissibile.

12. 1. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 100 c.p.c. - da cui totalmente prescinde la difesa della ricorrente incidentale - "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".

Tale principio, pacificamente, si applica anche al giudizio di impugnazione.

Nel giudizio di impugnazione l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, in particolare, dovendo essere desunto dalla utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. 22 febbraio 2000 n. 2022; Cass. 14 aprile 2000 n. 4851; Cass. 7 dicembre 2000 n. 15526).

Atteso che rispetto alla statuizione con la quale la corte di appello di Palermo ha escluso la legittimazione passiva della BAVARIA a resistere alle domande di regresso spiegate nei suoi confronti la BAVARIA è risultata totalmente vincitrice e non soccombente, è palese, già sotto tale profilo, la inammissibilità della censura in esame.

12. 2. Anche a prescindere da quanto precede, qualora - per ipotesi - si ritenga che la BAVARIA era, come invoca, comunque legittimata a censurare la pronuncia gravata nella parte de qua non può non evidenziarsi l'inammissibilità della deduzione in esame per violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c. per non essere stato, in alcun modo, impugnata la ratio decidendi invocata dai giudici di merito a fondamento della conclusione raggiunta (e sopra riassunta).

13. Pacifico quanto precede, certo che la BAVARIA era priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda di regresso proposte nei suoi confronti, è palese che la stessa non era neppure legittimata ad eccepire che le domande proposte nei suoi confronti in assenza delle condizioni di legge, erano prescritte.

Correttamente pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto "assorbiti" i motivi di appello con i quali si prospettava la prescrizione delle azioni proposte nei suoi confronti dalla ASSITALIA e dalla Azienda Siciliana Trasporti.

Da quanto precede, deriva, altresì, la inammissibilità, oltre che del terzo motivo del ricorso incidentale, anche del primo e del secondo motivo limitatamente alla parte in cui si denuncia che i giudici del merito avrebbero dovuto, da un lato, considerare prescritto "il diritto risarcitorio degli eredi di CAPUTO Fabrizio nei confronti... della BAVARIA s.p.a." [primo motivo], dall'altro, dichiarare la "intervenuta prescrizione dell'azione di regresso esercitata ex art. 2055, comma 2, c.c., anche in via di rivalsa dall'ASSITALIA e dell'Azienda Siciliana Trasporti nei confronti della BAVARIA" [secondo motivo].

14. Quanto ancora, alla restante parte dei ricordati motivi, si osserva che con il primo motivo la BAVARIA deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 2947, comma 2, c.c.)" per non avere la corte di appello dichiarato prescritto il diritto risarcitorio degli eredi di CAPUTO Fabrizio nei confronti degli eredi di INGRASCIOTTA Filippo...".

Essendo incontrovertibile, in punto di fatto, che nel sinistro avvenuto l'11 ottobre 1981 tra l'autobus della Azienda Siciliana Trasporti e la Fiat dell'INGRASCIOTTA hanno perso la vita sia quest'ultimo che CAPUTO Fabrizio, e, in punto di diritto, che il diritto al risarcimento dei danni del conducente sopravvissuto e dei terzi (o dei loro eredi) nei confronti degli eredi del conducente deceduto si prescrive nel termine di due anni dalla data della morte, osserva la ricorrente incidentale, "non v'è chi non veda come nella fattispecie il diritto degli eredi di... CAPUTO Fabrizio nei confronti degli eredi di.. INGRASCIOTTA Filippo si sia prescritto già alla data dell'11 ottobre 1983" e, conseguentemente, al momento in cui gli eredi CAPUTO hanno promosso l'azione civile di risarcimento (l'11 - 12 luglio 1989), che ha dato luogo alla chiamata in causa degli eredi INGRASCIOTTA e della BAVARIA, il diritto risarcitorio degli stessi era già prescritta.

Con il secondo motivo, intimamente connesso al precedente e da esaminare congiuntamente a questo, la BAVARIA lamenta, ancora, "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 2055, comma 2 e 2947, comma 2, c.c.).

Si osserva, infatti, che erroneamente la corte del merito ha omesso di considerare la intervenuta prescrizione dell'azione di regresso esercitata, ex art. 2055, comma 2, c.c. anche in via di rivalsa dall'ASSITALIA e dall'Azienda Siciliana Trasporti nei confronti... degli eredi INGRASCIOTTA.

Essendo l'azione di regresso soggetta allo stesso termine prescrizionale biennale dell'azione il predetto termine prescrizionale era ampiamente trascorso [secondo motivo].

15. I richiamati motivi sono entrambi manifestamente infondati.

15. 1. Come pacifico in causa, in sede penale, con sentenza 13 gennaio 1987 del tribunale di Marsala, confermata dalla corte di appello con pronuncia 21 dicembre 1987 e divenuta irrevocabile il 12 luglio 1988, da un lato è rimasto accertato che il sinistro per cui è controversia, nel quale ha perso la vita CAPUTO Fabrizio si è verificato per la concorrente pari responsabilità del MALABOTTE (conducente l'autobus di proprietà della Azienda Siciliana Trasporti, assicurato presso la Assitalia s.p.a.) e di INGRASCIOTTA Filippo, conducente della vettura Fiat sulla quale era trasportato il CAPUTO, dall'altro il MALABOTTE nonché la Azienda Siciliana Trasporti e l'ASSITALIA s.p.a. sono stati condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile CAPUTO.

Pacifico, linea di fatto, quanto precede, è palese, contrariamente a quanto si invoca da parte della ricorrente incidentale BAVARIA s.p.a., che alla data in cui i CAPUTO hanno chiesto la condanna degli eredi INGRASCIOTTA al risarcimento dei danni del caso (dicembre 1990) la pretesa risarcitoria da questi avanzata non era affatto prescritta.

In conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa corte regolatrice, infatti, deve ribadirsi che a differenza della sospensione della prescrizione, la quale non ha effetto nei confronti degli altri debitori in solido (art. 1310, comma 2, c.c.), l'interruzione della prescrizione, avvenuta con la notificazione dell'atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943, comma 1) permane fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso (art. 2945, comma 2) ed ha effetto contro i condebitori solidali del convenuto (art. 1310, comma 1), e, quindi, contro tutte le persone alle quali sia imputabile il fatto dannoso (art. 2055, comma 1) (Cass. 21 giugno 1988 n. 4244. Sempre nel senso che la disciplina dell'art. 1310, comma 2 c.c. sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l'interruzione permanente

della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio, Cass. 15 giugno 2001 n. 8136, nonché Cass. 28 marzo 1994 n. 2988: l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo - infatti - determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio).

Pacifico quanto precede si osserva, ancora, che l'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c., per effetto della pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. 4 aprile 2001 n. 4966).

La sentenza di condanna generica passata in giudicato infatti - attesa la sua natura di vera e propria statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere ad una prestazione, anche se la determinazione di tale adempimento è rimandata - determina, nei confronti di coloro che hanno promosso il giudizio concluso con la condanna generica, l'assoggettamento dell'azione diretta alla liquidazione al termine (decennale) di cui all'art. 2953 c.c. (Cass. 28 marzo 2000 n. 3727. Analogamente, nel senso che il principio per cui in ipotesi di condanna generica al risarcimento del danno - la quale pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata costituisce una statuizione autoritativa contenente l'accertamento dell'obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum - l'azione diretta alla determinazione del danno resta assoggettata alla prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile ha carattere generale e trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la sentenza di condanna generica sia emessa nel corso di procedimento penale, in favore del danneggiato costituitosi parte civile, Cass. 26 luglio 1996 n. 6757. Sempre in tema, Cass. 15 settembre 1995, n. 9771).

Certo, in diritto, quanto precede e non controverso, in linea di fatto, come sopra evidenziato, che alla data in cui i CAPUTO hanno esteso la loro domanda nei confronti degli eredi INGRASCIOTTA non era certamente decorso, rispetto alla pronuncia di condanna passata in cosa giudicata, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2953 c.c., è di palmare evidenza - come sopra anticipato - la manifesta infondatezza dei motivi in esame.

16. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno accolto la domanda di garanzia proposta dagli eredi INGRASCIOTTA nei confronti della BAVARIA.

"Gli eredi INGRASCIOTTA, si precisa al riguardo, hanno infatti diritto di essere tenuti indenni dalla BAVARIA, società assicuratrice del veicolo di proprietà e condotto dal defunto INGRASCIOTTA Filippo, di quanto dovranno corrispondere ai coobbligati solidali per sorte, interessi e spese del giudizio, a seguito delle azioni di regresso esercitate favorevolmente nei loro confronti (art. 1917 c.c.)".

Avendo i giudici del merito, così statuendo, escluso - ancorché per implicito - che l'azione di garanzia fosse prescritta, con il quarto motivo del proprio ricorso incidentale la BAVARIA s.p.a.

lamentava "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 2055, secondo comma, 2952, commi secondo, terzo e quarto c.c.)".

Si afferma, al riguardo che la Corte avrebbe omesso di prendere in considerazione il sesto motivo di gravame, con cui la BAVARIA aveva reiterato l'eccezione di prescrizione, ex art. 2952, comma 2 c.c., dell'azione di garanzia esercitata dagli eredi di INGRASCIOTTA Filippo, atteso che la stessa doveva essere esercitata entro un anno dal fatto (id est dal sinistro).

17. La deduzione è manifestamente infondata.

È incontrovertibile, in causa, tra le parti, che l'azione di garanzia, esercitata dagli eredi INGRASCIOTTA nei confronti della BAVARIA trova il proprio fondamento nella circostanza che la vettura di proprietà di INGRASCIOTTA Filippo e dallo stesso condotta al momento del sinistro era assicurata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1, l. 24 dicembre 1969, n. 990, presso la BAVARIA s.p.a.

Si è - pertanto - ex artt. 1, legge n. 990 del 1969 e 1917 c.c., in presenza di una

assicurazione della responsabilità civile.

È di palmare evidenza - quindi - che nella specie deve trovare applicazione non il comma 2 dell'art. 2952, come apoditticamente si invoca da parte della ricorrente incidentale, ma il comma 3.

Giusta quest'ultimo "nell'assicurazione della responsabilità civile il termine [annuale di prescrizione] decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione".

Certo quanto precede, e non controverso, in linea di fatto, che gli eredi INGRASCIOTTA appena evocati in giudizio dalla ASSITALIA hanno immediatamente spiegato, nella prima difesa, domanda di garanzia nei confronti della BAVARIA, pur essa contestualmente evocata in giudizio, è palese che l'azione degli INGRASCIOTTA non poteva essere ritenuta prescritta.

Come anticipato, infatti, è assolutamente pacifico, in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in tema di assicurazione della responsabilità civile il termine annuale di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera del comma 3 dell'art. 2952 c.c., dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo e non, invece, dal giorno dell'evento dannoso (Cass. 9 maggio 2001 n. 6426. Analogamente, Cass. 22 giugno 2001 n. 8600).

18. Sempre con lo stesso terzo motivo la BAVARIA evidenzia che al momento in cui alla BAVARIA è stata estesa dagli eredi CAPUTO la domanda risarcitoria (udienza del 29 aprile 1991) essa era irrimediabilmente prescritta, non soltanto ai sensi dell'art. 2947 ... ma addirittura, anche se tale termine ordinario è inapplicabile alla fattispecie, ai sensi dell'art. 2946 c.c.

"Conseguentemente, conclude la BAVARIA, essendo prescritto il diritto del terzo danneggiato è del pari prescritto il diritto dell'assicurato e dei suoi eredi di essere garantiti".

19. L'assunto è destituito di qualsiasi fondamento.

Come si è osservato sopra, in sede di esame del primo e del secondo motivo dello stesso ricorso incidentale della BAVARIA, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1310 e 2943 c.c., i CAPUTO hanno interrotto, nei confronti di tutti i responsabili solidali del sinistro e, quindi, anche degli eredi INGRASCIOTTA, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni allorché si sono costituiti parte civile nel procedimento penale conseguente al sinistro nel quale erano deceduti sia CAPUTO Fabrizio, sia INGRASCIOTTA Filippo.

Essendo stata la prescrizione interrotta mediante la proposizione di una domanda giudiziale è palese che deve trovare applicazione l'art. 2945, comma 2, c.c. secondo cui la prescrizione stessa "non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".

Certo quanto sopra si osserva, ancora, da un lato, che la sentenza penale, di condanna (ancorché generica) emessa nel giudizio penale, è passata in giudicato il 12 luglio 1988, dall'altro, che giusta la testuale previsione di cui all'art. 2953 c.c. (da cui prescinde totalmente la difesa della BAVARIA s.p.a.) "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato si prescrivono con il decorso di dieci anni".

Non controverso, ancora, che nella specie l'azione nei confronti degli eredi INGRASCIOTTA è stata promossa prima del decorso di un decennio rispetto alla data in cui la sentenza penale di condanna generica è divenuta irrevocabile è evidente che la invocata prescrizione del diritto al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati non sussiste.

20. Con il quinto motivo la ricorrente incidentale BAVARIA s.p.a. denuncia, ancora, "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 2043 e 2054, secondo comma c.p.c.)". Ricordato che CAPUTO Fabrizio era trasportato sulla vettura di proprietà dell'INGRASCIOTTA e dallo stesso condotta, la ricorrente censura la sentenza gravata in particolare nella parte in cui la stessa ha affermato che gli eredi del

trasportato possono invocare la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., prescindendo da quanto in molteplici occasioni affermato dalla giurisprudenza, sia in sede di merito che di legittimità, costante nel ritenere che la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. a carico del proprietario di un veicolo non si applica in favore della persona trasportata.

21. Al pari dei precedenti il motivo non coglie nel segno.

Si osserva, infatti, che la più recente giurisprudenza di questa Corte, cui questo collegio ritiene di prestare ossequio anche considerato che non sono svolti in ricorso considerazioni, di sorta, che ne giustificano il superamento, è - da anni - costante nel ritenere che in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito.

Deriva da quanto precede, pertanto, che il trasportato indipendentemente dal titolo del trasporto può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extra contrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le tantissime, in tale senso, cfr., ad esempio, Cass. 21 marzo 2001 n. 4022, nonché Cass. 18 maggio 1999 n. 4801; Cass. 26 ottobre 1998, n. 10629).

In altri termini, il danneggiato a seguito di un sinistro stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato, a titolo contrattuale o di cortesia, può chiedere il risarcimento sia nei confronti del conducente, sia nei confronti del proprietario del veicolo ove si trovava invocando la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., e perciò facendo valere la responsabilità extracontrattuale.

Al riguardo,, ancora, non rileva, per il riconoscimento della responsabilità solidale del proprietario, che quella del conducente sia riconosciuta mediante il concreto accertamento della colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anziché in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054 c.c., in quanto la responsabilità del proprietario, se non dimostra che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, è volta a garantire il danneggiato (Cass. 21 gennaio 2000 n. 681).

Pacifico quanto sopra, atteso che la pronuncia in questa sede gravata si è puntualmente adeguata ai riferiti principi di diritto è evidente che anche il motivo in esame deve disattendersi.

22. Con il sesto, e ultimo, motivo di ricorso la BAVARIA denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 18 e 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990 e 3, d. l. 23 dicembre 1976, n. 857)", censurando la sentenza gravata nella parte in cui non ha applicato alla fattispecie il limite del massimale della polizza, in virtù della quale la BAVARIA è obbligata contrattualmente a garantire INGRASCIOTTA Filippo e, quindi, i suoi eredi.

23. La deduzione è inammissibile.

Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass. 6 giugno 2000 nn. 7583 e 7579).

I motivi del ricorso per cassazione - in altri termini - devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (Cass. 5 maggio 2000 n. 5671; Cass.

31 marzo 2000 n. 3928).

Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica - che implichi un

accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000 n. 12025, nonché Cass.

9 aprile 2001 n. 5255, specie in motivazione).

Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema dei limiti del massimale cui era tenuta la BAVARIA, nè, ancora, la sentenza stessa ha condannato questa (contrariamente a quanto si adombra in ricorso) per mala gestio o per ritardo nell'adempimento.

24. Anche il ricorso incidentale, in conclusione, risultato infondato in ogni sua parte, deve rigettarsi.

Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti costituite, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Inizio documento

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta.

Compensa, tra le parti costituite, questo giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 25 giugno 2002.